

## IVA

---

### ***E-fatture e deleghe agli intermediari: i chiarimenti delle Entrate***

di Lucia Recchioni

Si avvicina il **1° luglio**, data a decorrere dalla quale sarà possibile aderire al **servizio di consultazione delle e-fatture**, e l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 62/E/2019](#), ha fornito alcuni importanti **chiarimenti**, soprattutto con riferimento alle **deleghe** che, a tal fine, dovranno essere **rilasciate agli intermediari**.

Giova a tal proposito ricordare che, con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21.12.2018** sono state recepite le indicazioni dell'**Autorità Garante per la protezione dei dati personali** ed è stata prevista un'apposita **funzionalità** per consentire al contribuente (anche tramite un **intermediario delegato**) la **consultazione delle fatture elettroniche**.

Dopo ben due proroghe, dal **1° luglio 2019** (e fino al **31 ottobre 2019**) i contribuenti, o un **intermediario appositamente delegato**, potranno aderire al suddetto **servizio di consultazione dei dati**.

Le **deleghe conferite prima del 21.12.2018** non consentono però agli intermediari di effettuare l'**adesione** a quest'ultimo **servizio di consultazione**, ragion per cui gli **intermediari**, per poter eseguire le suddette operazioni, devono acquisire **nuovamente la delega al servizio di consultazione**.

Ad oggi **risultano delegabili i seguenti servizi di fatturazione elettronica**:

- **consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**
- **consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva**
- **registrazione dell'indirizzo telematico**
- **fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche**
- **accreditamento e censimento dispositivi**

La delega da inviare a decorrere dal prossimo **1° luglio** dovrà essere **estesa anche ad servizi già in passato delegati, oppure dovrà riguardare solo il servizio di consultazione?**

A tal proposito, con la [risoluzione](#) in esame l'Agenzia delle entrate chiarisce che **l'invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa**: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a **tutti gli altri servizi** di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l'indicazione della **sola delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture**

elettroniche o dei loro duplicati informatici", il sistema aggiornerà solo quest'ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi.

Tuttavia, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di **due anni dalla data di sottoscrizione del modulo**, la stessa Agenzia delle entrate **consiglia**, agli **intermediari delegati** all'utilizzo di più servizi, di **presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi**, al fine di **evitare scadenze diversificate**.

Le deleghe dovranno essere presentate attraverso i **servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate**, con modalità "massiva" o "puntuale", ferma restando la **possibilità, solo nei casi in cui non sia possibile fornire i previsti elementi di riscontro** (ad esempio perché nell'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione Iva), di trasmettere tramite **posta elettronica certificata un file firmato digitalmente**.

La **risoluzione** ricorda inoltre che, tra i **servizi fruibili attraverso il portale Fatture e Corrispettivi** rientrano anche quelli relativi alla **gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, anch'essi **delegabili agli intermediari** mediante il [modello di delega allegato al provvedimento del 05.11.2018](#).

In particolare, conferendo la delega al servizio di "accreditamento e censimento dispositivi", l'intermediario viene abilitato ad accedere anche all'area "Corrispettivi" del portale Fatture e Corrispettivi relativa al singolo cliente, all'interno della quale è possibile usare le funzionalità per **accreditarsi e gestire i propri dispositivi** (registratori telematici ovvero distributori automatici).

<b>Per l'utilizzo dei seguenti servizi:</b>	
1.	<input type="checkbox"/> Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2.	<input type="checkbox"/> Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3.	<input type="checkbox"/> Registrazione dell'indirizzo telematico
4.	<input type="checkbox"/> Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5.	<input type="checkbox"/> Accreditamento e censimento dispositivi
La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.	
<b>ATTENZIONE:</b> I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).	

Con la **risoluzione** in esame viene precisato che, **al fine di agevolare l'avvio del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, dal prossimo **11 giugno**, è possibile effettuare **l'attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell'esercente**.

Master di specializzazione

## LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)